

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 096/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma l'11 dicembre 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Avv. Carlo Porceddu – Presidente f.f.; Avv. Nicolò Schillaci, Dr. Salvatore Mezzacapo – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Avv. Fabio Pesce – Segretario f.f..

1) RICORSO DELLA REGGINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. COSTA ANDREA SEGUITO GARA ASCOLI/REGGINA DEL 5.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 146 del 6.12.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Reggina Calcio di Reggio Calabria e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RECLAMO DELL'UDINESE CALCIO SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI €3.000.00, INFLITTA AL CALCIATORE DI NATALE ANTONIO SEGUITO GARA BOLOGNA/UDINESE DEL 6.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo Presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 147 del 7.12.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'Udinese Calcio S.p.A. di Udine e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Carlo Porceddu

Publicato in Roma l'11 dicembre 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete